




SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Le notizie sotto il riflettore... in breve

2 Marzo il SIULP ricorda Emanuele Petri



Oggi ricorre il XVI anniversario della morte del collega Emanuele Petri, medaglia d'oro al valor civile, ucciso dalle Brigate Rosse nell'adempimento del proprio dovere, nel corso di un controllo di routine effettuato sul treno Roma – Firenze.

Il SIULP ricorda con affetto Emanuele e si stringe attorno alla sua famiglia per rinnovarne la memoria e celebrare il suo impegno umano e professionale.

PROGRAMMA

Ore 10.00

Santa Messa Chiesa del Rivaio di Castiglion Fiorentino

Ore 11.00

trasferimento al monumento Piazza E. Petri

Ore 11.30

deposizione corona di alloro e interventi delle autorità Piazza E. Petri Castiglion Fiorentino

FLASH nr. 09 – 2019

- 2 Marzo il SIULP ricorda Emanuele Petri
- CALCIO: SIULP, condannare l'agguato contro i poliziotti a Firenze e chi "spalleggia" le frange più violente degli ultrà se si vuole salvare il calcio e lo sport.
- Trasferimento ruolo Sovrintendenti. Avvio procedura trasferimenti.
- Convenzioni Polizia Postale e Autostradale: definizione dei criteri di attribuzione delle premialità. Esito incontro
- Pagamenti indennità ferroviaria, autostradale e postale
- Limiti neopatentati
- Doppia cittadinanza e status di dipendente pubblico

CALCIO: SIULP, condannare l'agguato contro i poliziotti a Firenze e chi "spalleggia" le frange più violente degli ultrà se si vuole salvare il calcio e lo sport.

Esprimiamo solidarietà e convinta vicinanza ai poliziotti rimasti feriti nell'agguato ad opera delle frange più estremiste del tifo atalantino, avvenuto dopo l'incontro di calcio con la Fiorentina, ma anche ferma condanna contro i soliti professionisti della violenza e di chi li spalleggia rammentando che in passato la poca trasparenza nei rapporti tra queste frange e settori della politica o delle istituzioni ha comportato gravi fatti sino alla morte di poliziotti come nel caso del collega Filippo RACITI.

Un fatto grave, già tentato dagli stessi personaggi prima della partita e non riuscito solo per il pronto intervento dei colleghi che hanno costretto gli stessi a risalire sui pullman e ripartire alla volta dello stadio, perché consumato con premeditazione e con il solo intento di dare sfogo alla loro bieca e inarrestabile violenza, che nulla a che vedere con il mondo del calcio e dello sport e con tutti i valori che esprimono, posto in essere in forza della totale certezza di impunità di cui godono questi delinquenti quando operano in gruppo e travisati.

Abbiamo fiducia nella magistratura e non siamo preoccupati perché non temiamo né l'esito delle indagini dell'A.G., né quello delle verifiche interne.

Giacché, a differenza di altri, la nostra forza risiede nella serenità del nostro operato che si basa sulla terzietà del nostro agire, che è scevro da qualsiasi condizionamento politico, ideologico o della ricerca del consenso di chicchessia, poiché ispirato solo dalla legge e dal giuramento di fedeltà alla Repubblica di far rispettare le regole.

Siamo fiduciosi giacché è noto a tutti, e i filmati messi in rete dagli stessi tifosi ne sono la testimonianza più chiara e concreta, chi è che va allo stadio, travisato per dare sfogo alla propria violenza, anche solo quella verbale, e chi, invece, vi si reca per lavorare e per garantire il rispetto della legge, l'ordine e la sicurezza pubblica.

Per questo attendiamo le indagini volte ad identificare gli aggressori dei colleghi feriti, ai quali auguriamo una pronta e veloce guarigione, fiduciosi nell'operato della magistratura inquirente e anche di chi farà le verifiche interne.

È quanto afferma Felice Romano, Segretario Generale del SIULP, a commento della polemica sollevata da alcune ricostruzioni dei fatti avvenuti a seguito degli scontri dopo la partita Fiorentina-Atalanta.

La violenza delle frange estremiste degli ultrà atalantini, sottolinea il sindacalista, è storica e nota da tempo, anche non volendo cedere alla tentazione delle classifiche che sono state stilate in merito e che vedono queste frange di ultrà ai primi posti in Italia del tifo più violento nel calcio. Per questo vogliamo sottolineare che non siamo preoccupati per le ennesime strumentalizzazioni mediatiche che si stanno registrando, alcune veramente fantasiose e prive di ogni fondamento, giacché siamo certi che la ricostruzione dei fatti che emergerà dal vaglio della magistratura, farà chiarezza su chi è l'aggressore e chi è stato ad aggredire.

Così come non ci preoccupa che un tifoso/avvocato cerchi di ricostruire la versione dei fatti sulla base di quello che gli viene riferito proprio da chi è sospettato di avere operato questo agguato, o delle poche scene finali dell'intera vicenda, di cui dice di essere stato testimone. Scene che si riferiscono all'aggressione operata dagli ultrà e che quella sera ha costretto i poliziotti e i carabinieri presenti ad intervenire forzando una porta del mezzo dopo che gli occupanti avevano trattenuto su quel mezzo, per picchiarlo, un poliziotto del reparto mobile che, da solo, vi era salito per invitare gli occupanti a non scendere dallo stesso perché dovevano riprendere la marcia in direzione del casello autostradale.

Quello che ci preoccupa, invece, è l'intervento precipitoso di troppi esponenti della politica che, mentre sinora hanno sempre detto di essere dalla parte dei poliziotti senza se e senza ma ogni qualvolta vi era stato un poliziotto ferito, in questa occasione si sono schierati, sempre con la stessa determinazione, contro i poliziotti di Firenze aggrediti e feriti in quell'agguato. Cos'è cambiato per questi esponenti visto il loro repentino cambio di schieramento?

Pur volendo comprendere le loro ragioni, senza poterle ovviamente condividere, che sono alla base di questi frettolosi interventi, così come quelli che si possono intuire in alcuni assordanti silenzi, nel ribadire la piena fiducia nei Colleghi che hanno operato e nella magistratura che accerterà i fatti, non possiamo esimerci dal rappresentare la preoccupazione

Convenzioni Polizia Postale e Autostradale: definizione dei criteri di attribuzione delle premialità. Esito incontro

Nella mattinata del 26 febbraio u.s., alla presenza del Direttore Centrale per le Specialità e dei Direttori del Servizio di Polizia Postale e delle Telecomunicazioni e della Polizia Stradale, si è discusso dei criteri di attribuzione delle somme che, nelle rispettive convenzioni, sono state espressamente destinate al compenso per il raggiungimento dei prefissati obiettivi.

Polizia Postale e delle Comunicazioni

Per quanto concerne il personale in servizio alla Polizia Postale la convenzione prevede, come noto, che a fronte di 1 milione e 500 mila euro complessivamente stanziati per le indennità da corrispondere al personale, 500 mila euro vadano attribuiti in ragione del raggiungimento di specifiche progettualità.

L'ipotesi avanzata dall'Amministrazione prevede l'individuazione di quattro aree progettuali (di natura formativo - informativa), alle quali il personale interessato dovrebbe aderire su base volontaria, concordando poi le modalità di recupero delle giornate lavorative nel corso delle quali tali attività saranno svolte. Il modello proposto corrisponderebbe pertanto, in linea di principio, all'attività di docenza prestata presso gli Istituti di formazione.

Una impostazione rispetto alla quale il Siulp ha espresso plurime perplessità, evidenziando in primo luogo come, considerate le limitate risorse, sarebbe semmai opportuno stabilire in primis l'ammontare dell'indennità da corrispondere per ciascuna giornata dedicata all'attuazione del progetto, in modo da capire quante giornate complessivamente sono disponibili a livello nazionale e di poter conseguentemente procedere ad una equilibrata suddivisione a livello territoriale. Una preoccupazione non peregrina, posto che, senza una adeguata programmazione, il numero delle giornate impiegate per l'attuazione dei progetti speciali potrebbe essere inferiore a quello spettante per una ordinaria giornata di lavoro. In altri termini, tenuto conto che quelle ore poi dovrebbero comunque essere recuperate, la remunerazione oraria potrebbe risultare inferiore a quella che si otterrebbe con prestazioni di straordinario programmato. Il Siulp ha quindi ritenuto che nella proposta dell'Amministrazione non ci fossero elementi di sufficiente chiarezza, ed in attesa di un perfezionamento dell'odierna ipotesi ha chiesto di applicare, anche per l'anno 2019, i criteri già utilizzati per le ultime annualità.

Preso atto delle lamentate criticità l'Amministrazione ha confermato che, anche per l'anno 2019 la somma aggiuntiva stanziata per i progetti speciali verrà attribuita, come già avvenuto per le annualità pregresse, in base al criterio delle giornate di effettiva presenza in servizio.

Mette conto dare atto che, per quanto non fosse argomento dell'odierna discussione, il Direttore Centrale delle Specialità, a margine dei lavori, ha spiegato essere in avanzata fase di studio il piano di ristrutturazione della Polizia Postale, che dovrebbe portare ad un significativo incremento delle dotazioni organiche a livello territoriale ed all'istituzione di una specifica Direzione Centrale. Il Siulp, che si è sempre opposto all'incomprensibile progetto di soppressione di questo strategico settore, nell'apprendere di questa auspicata svolta ha espresso la sua soddisfazione per aver visto coronati gli sforzi profusi nel corso degli ultimi anni.

Servizi svolti in ambito autostradale

Il confronto è poi proseguito con la disamina della bozza dei criteri previsti per l'attribuzione dei premi aggiuntivi per il personale che svolge servizio in ambito autostradale. Invero la convenzione con le società di gestione delle autostrade prevede che, oltre alla retribuzione delle indennità predefinite che vengono ordinariamente riconosciute al personale, sia facoltà del gestore stesso riconoscere una specifica premialità legata al raggiungimento di determinati obiettivi. In realtà l'art. 2 comma 9 della convenzione tipo del 20.12.2016 rimetterebbe tale scelta, sia qualitativa (tipi di obiettivi) che quantitativa (entità complessiva della somma per il premio di risultato) alle Commissioni Territoriali Paritetiche, partecipate da rappresentanti della società di gestione e dell'Amministrazione. Per evitare di dar luogo a trattamenti sperequativi si è scelto di definire a livello centrale dei criteri - cornice, all'interno dei quali la commissione

territoriale potrà al più decidere quale sia il peso percentuale da attribuire al raggiungimento dei singoli risultati, pur sempre però restando nei limiti, minimo e massimo, prestabiliti.

È stato spiegato che, ad oggi, queste somme aggiuntive, pari a 400 mila euro per il 2018, e a 800 mila euro per il 2019, sono state garantite dalla sola ASPI, società che rappresenta il 50% dei gestori autostradali. Sono però state date rassicurazioni circa il fatto che anche le altre società si allineeranno alla scelta di ASPI, e che quindi stanzieranno somme omologhe in proporzione al personale della Polizia di Stato che opera nei rispettivi ambiti autostradali. L'unica eccezione è rappresentata dall'ANAS, che non stanzierà alcuna somma ulteriore rispetto a quella dovuta in ossequio alla convenzione. Dal che discende che il personale che opera sulle tratte gestite da ANAS non beneficerà di alcun premio di risultato.

Il Siulp ha in primo luogo segnalato che, essendo stata spedita la corposa ed articolata bozza solamente nella serata di ieri, sarebbe stato in ogni caso necessario aggiornare ad un futuro incontro un più approfondito momento di riflessione. Ha poi ribadito la assoluta contrarietà al "sistema delle convenzioni", un metodo che prevede l'attribuzione di risorse aggiuntive al personale senza riconoscere alle organizzazioni sindacali alcuna concreta possibilità di interlocuzione, e che dunque presenta profili di dubbia corrispondenza alle prerogative che la legge attribuisce alle rappresentanze dei lavoratori. Ulteriori perplessità sono poi state avanzate quanto al deterioro trattamento che a parità di prestazioni rese, subiranno quanti non potranno contare su gestori di tratta altrettanto generosi. Di fatto questo introduce l'ennesima distorsione in un meccanismo che, sostanzialmente, è sempre più riconducibile a quello delle c.d. gabbie salariali.

Fatta questa premessa critica sul metodo, nel merito, pur riconoscendo lo sforzo compiuto per rendere oggettiva l'attribuzione dei premi di risultato, è stata, tra l'altro, avanzata qualche riserva sull'eccessivo numero di servizi richiesti al personale dei reparti esterni chiamati a concorrere ai servizi in ambito autostradale al fine di poter partecipare a questa ripartizione aggiuntiva.

Ferme restando le suesposte considerazioni un positivo apprezzamento è stato svolto quanto alla previsione di attribuzione della parte più consistente dei premi di risultato al personale impiegato stabilmente nel controllo autostradale in orario serale e notturno, ossia quello che svolge i servizi più rischiosi e gravosi, ed a quello impiegato nelle sale operative. A tale proposito è bene chiarire come la mancata espressa menzione degli operatori dei COA dal novero dei potenziali destinatari dei premi si deve esclusivamente al fatto che nelle tratte di competenze dell'ASPI sono presenti solamente COPS. Il Personale dei COA verrà quindi espressamente indicato nel momento in cui verranno definiti i criteri premiali dagli altri enti autostradali.

L'incontro si è concluso con l'impegno dell'Amministrazione a valutare le considerazioni emerse nel corso del confronto, fissando se del caso un nuovo momento di confronto per concordare tempi e modi di avvio della sperimentazione, che comunque dovrebbe essere fatta partire dal prossimo mese di aprile. Nel corso di questa prima fase verranno raccolti i dati statistici utili a capire se, in proiezione, gli standard minimi definiti per l'attribuzione del premio aggiuntivo siano o meno commisurati all'ordinario impiego del personale.

È stata, infine, anticipata, l'intenzione dell'Amministrazione di procedere con un progetto di "remotizzazione" di alcune sottosezioni autostradali, e segnatamente di quelle c.d. doppie ubicate in contesti prossimi ad altri uffici della Polizia di Stato che svolgono controllo del territorio H24, e che quindi possono intervenire tempestivamente in caso di criticità. Sarebbero inizialmente interessate da questa fase sperimentale le Sottosezioni di Forlì, di Caserta Nord e di Foggia. In un secondo momento, a verifica compiuta, la sperimentazione verrebbe estesa alle Sottosezioni di Altedo (BO), Montecatini Terme (PT), Fano (PU), Roma Nord, Ladispoli (RM) e Bari Sud.

Trattandosi di una questione inedita, peraltro esposta in termini non del tutto esaustivi, il Siulp si è ovviamente riservato di coinvolgere le strutture interessate prima di esprimere un parere in ordine alla prospettata ipotesi. Alla stessa stregua, una volta raccolte le riflessioni delle segreterie territoriali procederà a formulare le osservazioni relative ai criteri per l'attribuzione delle premialità aggiuntive.

Pagamenti indennità ferroviaria, autostradale e postale



Nota dell'Ufficio Relazioni Sindacali nr. 555/RS/01/20/13/4801 del 26 febbraio 2019, relativa alla stabilizzazione delle indennità per le specialità.

“Di seguito a precorsa corrispondenza, relativa alla problematica indicata in oggetto, la Direzione Centrale delle Specialità ha fornito gli ulteriori aggiornati elementi.

E' stato riferito, preliminarmente, che per l'esercizio 2019 è stata confermata dal MEF la prevista stabilizzazione delle indennità e pertanto le relative risorse sono state allocate sul capitolo 2502 piani gestionali dall'1 al 3:

Cap. 2502 pg. 1 indennità ferroviaria € 4.968.000,00

Cap. 2502 pg. 2 indennità autostradale € 3.000.000,00

Cap. 2502 pg. 3 indennità postale € 1.500.000,00.

Pertanto, in considerazione del fatto che tali somme non possono affluire direttamente sui capitoli di cedolino unico (cap. 2501 pg. 10 indennità Ferroviaria, pg. 11 indennità autostradale, pg. 13 indennità Postale), è necessario che venga richiesta una variazione compensativa alla quale ha provveduto in data 28 gennaio u.s. la Direzione Centrale per le Risorse Umane, al fine di poter procedere all'effettiva liquidazione delle somme medesime.

La Direzione Centrale delle Specialità nel richiamare che le variazioni compensative dei capitoli suindicati risultano, alla data odierna, non ancora perfezionate dagli organi di controllo, ha, altresì, comunicato, che:

- per quanto concerne il pagamento dell'indennità autostradale sono state liquidate dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane, le competenze per i servizi resi dalla Polizia Stradale fino ad agosto 2017, per euro 4.960.146,22, a tutti i Compartimenti; in questo ambito, a seguito delle nuove convenzioni tra il Dipartimento della P.S. e AISCAT e ANAS che hanno previsto a partire dal 2017 alcune modifiche relative al calcolo dell'indennità autostradale, è stata creata una nuova area nel sistema C.E.N.A.P.S., con conseguenti ritardi. Al riguardo è stato precisato che appena la somma stabilizzata, pari ad euro 3.000.000,00, completerà l'iter burocratico ed affluirà sul cap. 2501 pg. Il (capitolo di spesa di questo Ministero), si potrà liquidare il rimanente periodo dell'esercizio 2017. Infine è stato comunicato che in data 30 gennaio 2019 è stata inoltrata alla Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria ed alla Direzione Centrale per le Risorse Umane la richiesta di riassegnazione per la successiva trasmissione al MEF di euro 3.103.469,81. Con la suddetta riassegnazione, che presumibilmente verrà resa disponibile per fine aprile c.a., si potrà liquidare presumibilmente il periodo gennaio e febbraio 2018.
- Indennità Ferroviaria: con il cedolino attinente l'emissione speciale di dicembre 2018 è stata corrisposta l'indennità per le prestazioni rese, nell'interesse delle Società di Trasporto Ferroviario, fino a maggio 2018 per i Compartimenti di Polizia Ferroviaria di: Bari, Firenze, Milano, Palermo, Roma, Torino, Venezia e Verona, mentre per i Compartimenti di Ancona, Cagliari, Genova, Napoli, Reggio Calabria e Trieste anche il mese di giugno 2018.
- Indennità Postale: è stato rappresentato che sono state liquidate le competenze fino al 31 dicembre 2016: inoltre, a fine esercizio finanziario 2018, è stata registrata dalla Corte dei Conti la riassegnazione di € 753.580,00 impegnata dal competente ufficio della Direzione Centrale per le Risorse Umane per l'anno 2019. Non appena si renderanno disponibili le somme, verranno liquidate le competenze relative all'esercizio 2017, sulla base dei tempi e delle determinazioni facenti capo alla Direzione Centrale per le Risorse Umane.”

Limiti neopatentati

A partire dal 2011 stati introdotti dei peculiari limiti nei confronti dei neopatentati, ovvero nei confronti di coloro che si ritiene non abbiano ancora raggiunto la necessaria esperienza al volante e, pertanto, rischiano di trovarsi impreparati nei confronti dei pericoli della strada.

I limiti alla guida riguardano fattori quali la velocità e la potenza dei veicoli, oppure l'uso di alcolici. Inoltre, sono previste infrazioni accessorie in caso di gravi e medie infrazioni in genere.

I neopatentati sono coloro che, a partire dal 8 febbraio 2011, hanno conseguito da meno di tre anni la licenza di guida nelle categorie A2, A, B1 e B. Il conseguimento riguarda sia quello di una nuova patente sia il rilascio di una nuova patente a seguito di revoca della precedente (avvenuta come sanzione accessoria ex art. 219 C.d.S.)

Inoltre, la normativa in vigore consente ai conducenti di qualsiasi Paese extra UE, residenti in Italia da almeno un anno, di convertire la loro patente di guida.

Alla consegna della nuova patente italiana, pertanto, anche l'automobilista straniero, a prescindere dall'età o dall'anno di conseguimento della patente del proprio Paese, viene considerato come un neopatentato e sarà dunque soggetto alle limitazioni alla guida contenute nel codice della strada.

L'art. 117 del Codice della Strada, al primo comma, stabilisce che per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non è consentito superare determinati limiti di velocità.

Nel dettaglio, per i neopatentati, il limite di velocità da dover rispettare sarà pari a:

- 100 Km/h in autostrada;
- 90 Km/h sulle strade extraurbane principali.

Ancora, il Codice della Strada prevede delle limitazioni inerenti i veicoli che possono guidare i titolari di patente di guida di categoria B per il primo anno dal rilascio. Questi non potranno mettersi alla guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara (il peso del mezzo), superiore a 55 kW per tonnellata.

Nel caso di veicoli di categoria M1, ovvero quelli destinati al trasporto di persone, fino a un massimo di 8 posti a sedere oltre al conducente, si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW (95 CV).

Le limitazioni, invece, non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188 del Codice della Strada e dunque munite del necessario tagliando, purché la persona invalida sia presente sul veicolo.

Qualora si volesse verificare se il veicolo che il neopatentato (di categoria B) intende guidare sia ricompreso nei limiti previsti dalla legge, sarà possibile collegarsi al Portale dell'automobilista e inserire la targa dello stesso nell'area apposita.

Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame della patente previsto dall'articolo 121 del Codice della Strada.

Il neopatentato che sia trovato a violare tali disposizioni, sarà soggetto al pagamento di una multa da 152 a 608 euro, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da 2 a 8 mesi.

Inoltre, la legge prevede una disciplina specifica riguardante i punti della patente di guida (in relazione al sistema introdotto nell'estate 2003) qualora sia un neopatentato a commettere le infrazioni previste dal Codice della Strada.


In tal senso, è considerato neopatentato chi, successivamente alla data del 1° ottobre 2003, ottiene per la prima volta la patente B (anche se già titolare di patente A) oppure la patente A (se non è titolare di patente B). Non è considerato neopatentato chi ha conseguito la patente B prima del 1° ottobre 2003, né chi consegue una patente superiore se già titolare di patente B da almeno 3 anni.

In tali casi (per i primi 3 anni dal conseguimento), la decurtazione dei punti sulla patente è raddoppiata, sempre fino a un massimo di 15 punti, a meno che non siano state commesse violazioni gravi comportanti la sospensione o la revoca della patente di guida (cfr. art. 126-bis C.d.S.).

E', tuttavia, previsto un bonus per i titolari di patente a punteggio pieno: ogni due anni, infatti, ai 20 punti iniziali si aggiungono ulteriori 2 punti patente se non si commettono violazioni che ne comportino la decurtazione, fino ad arrivare ad un massimo di 30.

La normativa attuale italiana stabilisce come valore limite legale il tasso di alcolemia di 0,5 g/litro. Oltre questo limite si viene considerati in stato di ebbrezza e, mettendosi alla guida, si rischia di incorrere in un reato, nella decurtazione di 10 punti dalla patente e nelle severe sanzioni previste dal Codice della Strada (cfr. artt. 186 e 186-bis C.d.S.).

In particolare, per i conducenti con età inferiore a 21 anni o che hanno conseguito la patente B da meno di tre anni, la legge prevede il divieto assoluto di bere alcolici. Quindi, per essere nel torto, basterà rintracciare un tasso alcolemico superiore a zero. La norma riguarda anche i guidatori professionali in genere.



WebApp SIULP

I Codici fondamentali a portata di click sempre aggiornati
Perché se pensi in grande, pensi Siulp

GRATUITA AGLI ISCRITTI SIULP

www.siulp.it

Doppia cittadinanza e status di dipendente pubblico

Un nostro collega, interessato ad acquisire la cittadinanza francese, ci chiede se ciò sia in contrasto con il proprio status di dipendente pubblico.

Il possesso di una doppia (o plurima) cittadinanza non è consentito in presenza di norme internazionali pattizie o norme statali straniere che lo vietino.

La possibilità di acquisire la doppia cittadinanza è prevista espressamente in riferimento ai cittadini italiani. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera può mantenere anche quella italiana.

La legge ammette espressamente la possibilità di conservare la cittadinanza italiana pur essendo già in possesso di una cittadinanza straniera ovvero dopo averla acquistata o riacquistata. Chi risiede o stabilisce la residenza all'estero può tuttavia rinunciare alla cittadinanza italiana (L. 91/1992, art. 11).

La disposizione consente, in particolare, il mantenimento della cittadinanza italiana agli italiani emigrati all'estero che acquistano volontariamente la cittadinanza dello Stato in cui risiedono per potersi inserire pienamente nel contesto sociale ed economico del Paese e usufruire del trattamento favorevole riservato ai cittadini.

Per quel che concerne gli stranieri, la questione è stata disciplinata in via regolamentare e, fino al 2004, era richiesta la rinuncia della cittadinanza di origine, attraverso l'esibizione del "certificato di svincolo", emesso dalle autorità dello stato di origine, documento indispensabile per l'acquisto della cittadinanza italiana. Nel 2004 è stato soppresso il riferimento a tale certificato e i cittadini stranieri sono stati di fatto equiparati a quelli italiani per quanto riguarda la disciplina della doppia cittadinanza.

Per quel che concerne l'accesso al Pubblico impiego, l'articolo 51 della Costituzione stabilisce che "Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici", e questo era stato interpretato come una riserva di quegli uffici ai cittadini nazionali.

Questa interpretazione trovava sostegno nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 487/1994, che include la cittadinanza italiana tra i requisiti generali per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni.

A questi argomenti, letti come volontà del legislatore di tutelare i fini pubblici, che nel cittadino si suppongono più strettamente legati ai fini personali, si erano appoggiati, per negare

ogni possibilità di accesso, una sentenza della Corte di cassazione (n. 24170/2006) e un parere del dipartimento della Funzione pubblica (n. 196/2004).

Già a quel tempo, per dire la verità, queste posizioni apparivano inconciliabili con una norma (oggi, articolo 38 del decreto legislativo 165/2001) che l'Italia aveva dovuto varare per conformarsi alla normativa comunitaria e che dispone che i cittadini dell'Unione europea possono accedere ai posti pubblici che non implicino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri e non attengano alla tutela dell'interesse nazionale.

La disposizione rendeva evidente come la tesi di un pubblico impiego riservato al cittadino italiano fosse diventata insostenibile, se non per un novero ristretto di posti (quelli, appunto, che comportano esercizio di pubblici poteri o coinvolgono l'interesse nazionale).

Da allora, poi, diverse norme sono state varate, in attuazione di direttive comunitarie, che prevedono esplicitamente l'accesso al pubblico impiego, a parità con il cittadino dell'Unione europea, per diverse categorie di stranieri (non comunitari): familiari stranieri di cittadini comunitari (art. 19 co. 1 Dlgs 30/2007), rifugiati (art. 25 co. 2 Dlgs 251/2007) e loro familiari (art. 22 co. 2 Dlgs 251/2007), titolari di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 co. 12 lettera b Dlgs 286/1998), titolari di Carta Blu UE (art. 27-quater co. 14 Dlgs 286/1998).

Le pubbliche amministrazioni, all'atto di emanare un bando di concorso, quand'anche tengano a mente queste categorie, continuano a considerarle come eccezioni a una generale preclusione ancora vigente.

Molti stranieri che non rientrano in queste eccezioni hanno impugnato il bando di concorso, chiedendo che ne venisse riconosciuto il carattere discriminatorio.

Da anni, ormai, la Giurisprudenza, in modo pressoché univoco, da ragione ai ricorrenti e condanna l'amministrazione a modificare il bando di concorso. L'argomento a sostegno di questo orientamento ormai consolidato si basa su due elementi:

Il primo è che l'Italia ha ratificato nel 1981 la Convenzione OIL 143/1975. La convenzione afferma il principio di parità di opportunità e di trattamento in materia di occupazione e di professione tra lavoratori stranieri legalmente soggiornanti e lavoratori nazionali (art. 10).

Gli Stati che la ratificano si obbligano ad abrogare qualsiasi disposizione legislativa e modificare qualsiasi disposizione o prassi amministrativa incompatibili con questo principio (art. 12). Non possono poi imporre ai lavoratori stranieri restrizioni nell'accesso all'occupazione (in particolare, ai posti di lavoro pubblici), salvo che questo si renda necessario nell'interesse dello Stato (art. 14).

Il secondo elemento è dato dalla constatazione che le disposizioni citate, che consentono l'accesso al pubblico impiego a determinate categorie di stranieri, riguardano soggetti che, di per sé, non offrono alcuna particolare garanzia di fedeltà alla Repubblica. Può trattarsi infatti di persone appena arrivate in Italia (si pensi al rifugiato) o addirittura arrivate illegalmente (il clandestino che abbia poi sposato in Italia un cittadino dell'Unione europea). Se lo Stato e la sua legge non vedono motivi per vietare l'accesso al pubblico impiego a queste persone, su che base dovrebbero vietarlo – poniamo – allo straniero che abbia appena conseguito un dottorato di ricerca alla Bocconi? Questo stesso orientamento è stato benedetto dalla Corte costituzionale (ordinanza n. 139/2011), che ha allo stesso tempo preso le distanze da quello, restrittivo, della Cassazione.

Fatte queste necessarie premesse, nel nostro ordinamento, per assumere un pubblico impiego basta avere la cittadinanza italiana anche se si sia in possesso di doppia cittadinanza. Allo stesso modo, un cittadino pubblico impiegato non perde questo status per il fatto di aver acquisito altra cittadinanza in aggiunta a quella italiana.

Gli stessi bandi di concorso, in molti casi come ad esempio:

http://www.carabinieri.it/docs/default-source/concorsi/2018/itb08/dm_187071_bando_8_triennale_bil_mar_cc.pdf?sfvrsn=bc024a23_4) prevedono espressamente l'indicazione dell'ulteriore cittadinanza eventualmente in possesso del concorrente.

